

ADEMPIMENTI

Troppi adempimenti per gli enti pubblici: niente Spesometro 2015

di **Maria Paola Cattani**

È opportuno “*non gravare gli enti pubblici di ulteriori incombenze*”: devono già “*adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne*” per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione, nonché per il versamento dell’Iva dovuta a seguito del nuovo regime di scissione dei pagamenti. Per questo motivo, il [Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 44922/2015](#), pubblicato ieri, **esclude anche per il 2014 le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva**, lo Spesometro.

A controbilanciare questa previsione, che può suonare beffarda nei confronti di tutti quegli operatori che hanno dovuto adeguarsi alle citate novità e che in più dovranno ottemperare senza “sconti” all’adempimento dello Spesometro, viene tuttavia **prorogata anche la deroga concessa per i periodi di imposta 2012 e 2013 ai commercianti al minuto (art.22 D.P.R. 633/72) e alle agenzie di viaggio (art.74-ter D.P.R. 633/72)**, per i quali, quindi, sarà possibile, anche relativamente al 2014, comunicare le sole **operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a 3.600 euro**.

Si ricorda che la **scadenza** Spesometro 2015 è suddivisa per scaglioni:

- **10 aprile** per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente;
- **22 aprile** per chi liquida trimestralmente l’Iva;
- **30 aprile** per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a 3.600 euro pagati con bancomat o carte di credito.

Per la trasmissione occorre utilizzare il “**Modello di comunicazione polivalente**” previsto, come noto, anche per comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori “**black list**”, gli acquisti effettuati dagli operatori economici di **San Marino** con autofattura, le **operazioni legate al turismo**, di importo pari o superiore a 1.000 Euro e fino a 15.000 Euro.

L’obbligo di comunicazione dello spesometro riguarda le **operazioni**:

- con **obbligo di emissione della fattura**, per le quali la comunicazione va effettuata a prescindere dall’importo;
- **senza obbligo di emissione della fattura** di ammontare pari o superiore a **3.600,00 euro**, al lordo dell’Iva.

Si ricorda tuttavia che sono **escluse** dall’obbligo di comunicazione le:

- **importazioni;**
- **esportazioni** ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/72 (c.d. esportazioni dirette, triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente);
- operazioni **intracomunitarie;**
- operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (**utenze, telefonia, ecc.**);
- le operazioni di importo almeno pari a **€ 3.600**, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'Iva, non documentate da fattura, il cui **pagamento** è avvenuto **mediante carte di credito, di debito o prepagate.**

Sono **obbligati** alla compilazione e all'invio dello spesometro **tutti i soggetti passivi Iva** (compresi gli agricoltori in regime di esonero) che effettuano operazioni rilevanti Iva, **esclusi** i "vecchi" contribuenti **minimi** (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) ed i "nuovi" i soggetti che aderiscono al regime fiscale "**forfettario**" agevolato (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014), i **non residenti con stabile organizzazione** in Italia, i **curatori fallimentari** ed i **commissari liquidatori.**

Le originarie disposizioni avevano previsto che **a partire dallo Spesometro 2015 sarebbe dovuta scadere la norma in deroga** che, per semplificazione, prevedeva l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a 3.600 euro da parte dei commercianti al dettaglio, viaggi e turismo, così come, sempre a partire dal 2015, anche per la Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 2 della Legge n. 196/2009) e per gli Enti locali sarebbe scattato l'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva.

Il Provvedimento di ieri, invece, conferma:

- modificando il Provvedimento del 5 novembre 2013, che **le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome sono escluse** dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative **al 2014;**
- modificando il Provvedimento del 2 agosto 2013, in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013, che per **commercianti al dettaglio e tour operator resta il tetto dei 3.600 euro**, sotto il quale non vi è obbligo di comunicare le operazioni attive, anche **per il 2014.**